



COMUNE DI RIVERGARO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

Deliberazione n. 86

del 27-12-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima CONVOCAZIONE – seduta PUBBLICA

OGGETTO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2023
----------------	--

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **17:00**, presso la Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ALBASI ANDREA	SINDACO	Presente	
MARTINI PIETRO	ASSESSORE	Presente	
POGGI CORINNA	CONSIGLIERE	Presente	
MONGILARDI ANDREA	CONSIGLIERE	Assente	
ZECCA ALBERTO	CONSIGLIERE	Assente	
GATTI ANDREA	ASSESSORE	Presente	
SCAGNELLI GABRIELE	CONSIGLIERE	Presente	
BUSCHI PAOLA	CONSIGLIERE	Presente	
RANCATI MONICA	ASSESSORE	Presente	
MALOBERTI GIAMPAOLO	CONSIGLIERE	Presente	
MASCHI MICHELE	CONSIGLIERE	Presente	
ZANGRANDI IVANO	CONSIGLIERE	Presente	
GIORGI ANTONELLA	CONSIGLIERE	Presente	
Totale		Presenti 11	Assenti 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Elena Mezzadri la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il sig. **dott. ANDREA ALBASI** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco (ore 17:17) introduce l'oggetto all'ordine del giorno e fa intervenire l'Assessore Rancati (ore 17:17) che illustra brevemente l'argomento già esaminato in Commissione Consiliare in data 22/12/2022.

Apra quindi la discussione.

videoregistrazione depositata agli atti e consultabile sul sito istituzionale tramite collegamento (link) al canale Youtube del Comune di Rivergaro.

A questo punto nessuno intervenendo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visti:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Rilevato che l'applicazione di cui sopra non è al momento disponibile;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 31 luglio 2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6,0** per mille;
- 2) una sola unità abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, anche non iscritti all'AIRE, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: aliquota pari al **6,0** per mille;
- 3) fabbricati diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, iscritti nelle categorie catastali A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09 e C06: **10,6** per mille;

- 4) fabbricati rurali ad uso strumentale (D10): aliquota pari al **1,0** per mille;
- 5) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo **0** per mille;
- 6) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **8,6** per mille;
- 7) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **8,6** per mille;
- 8) terreni agricoli: aliquota pari al **7,6** per mille;
- 9) aree fabbricabili: aliquota pari al **10,6** per mille.

Ricordato che, con deliberazione n. 113 del 30 dicembre 2021, il Consiglio Comunale ha confermato, per l'anno 2022, le tariffe di cui sopra;

Rilevato che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.358.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2022 ad euro 537.580,56 e al lordo del Fondo di Solidarietà Comunale, negativo per € 472.032,99 (previsti in pari importo per l'anno 2023)

Considerato che, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto attraverso la conferma delle aliquote in vigore per l'anno 2022;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 n. 267:

- parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO il D. LGS. n. 267/2000;

ESPERITA la votazione palese, con il seguente esito:

- Presenti	N.	11
- Astenuti	N.	0
- Votanti	N.	11
- Voti favorevoli	N.	7
- Voti contrari	N.	4 (Giorgi, Maloberti, Maschi, Zangrandi)

proclamato dal Sindaco;

DELIBERA

A) Di confermare, per l'anno 2023, le seguenti aliquote IMU già in vigore per l'anno 2022:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6,0** per mille;
- 2) una sola unità abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, anche non iscritti all'AIRE, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: aliquota pari al **6,0** per mille;
- 3) fabbricati diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, iscritti nelle categorie catastali A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09 e C06: **10,6** per mille;
- 4) fabbricati rurali ad uso strumentale (D10): aliquota pari al **1,0** per mille;

- 5) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo **0** per mille;
- 6) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **8,6** per mille;
- 7) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **8,6** per mille;
- 8) terreni agricoli: aliquota pari al **7,6** per mille;
- 9) aree fabbricabili: aliquota pari al **10,6** per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA l'immediata eseguibilità della presente deliberazione al fine di procedere celermente alla fase di esecuzione del presente provvedimento;

RITENUTO di procedere alla dichiarazione di immediata eseguibilità in parola;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.LGS. 18.8.2000 n. 267:

ESPERITA la votazione palese, con il seguente esito:

- Presenti	N.	11	
- Astenuti	N.	0	
- Votanti	N.	11	
- Voti favorevoli	N.	7	
- Voti contrari	N.	4	(Giorgi, Maloberti, Maschi, Zangrandi)

proclamato dal Sindaco

D E L I B E R A

DI dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**.



COMUNE DI RIVERGARO
Provincia di Piacenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 86 DEL 27-12-2022

OGGETTO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2023
----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267

PARERE Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA.**

Rivergaro, 14-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to dott. Achille Menzani)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267

PARERE Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE.**

Rivergaro, 14-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to dott. Achille Menzani)

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
(F.to dott. ANDREA ALBASI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott.ssa Elena Mezzadri)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D. Lgs 18.8.2000, n. 267)

La suestesa deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi per giorni 15 consecutivi ai sensi di legge.

Rivergaro lì 16-01-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott.ssa Elena Mezzadri)

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- **che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 27-12-2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- **che la presente deliberazione è stata pubblicata** all'albo pretorio on-line comunale, come prescritto dall'art. 124, c.1. del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **16-01-2023** al **31-01-2023**.

Rivergaro lì 16-01-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott.ssa Elena Mezzadri)

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rivergaro lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Elena Mezzadri)